

**Regolamento
della legge sul rilancio dell'occupazione
e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc)¹**
(del 4 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc);

richiamate:

- la Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);
- l'Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 31 agosto 1983 (OADI)

decreta:

Capitolo I

Autorità, competenze e beneficiari

Autorità

Art. 1² Sono competenti per l'applicazione della LADI e della L-rilocc:

- la Divisione dell'economia;
- la Sezione del lavoro (SdL), gli Uffici regionali di collocamento (URC), l'Ufficio delle misure attive (UMA) e l'Ufficio giuridico (UG);
- la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (CCAD) e le casse di disoccupazione private riconosciute dall'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- le Commissioni tripartite.

Sezione del lavoro³

Art. 2 La Sezione del lavoro è competente per:⁴

- a) emanare le disposizioni necessarie ad assicurare il funzionamento, la conduzione e la gestione delle unità a lei subordinate;⁵
- b) rendere periodicamente conto alle autorità federali di sorveglianza nell'ambito della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. k LADI);⁶
- c) prendere le decisioni e svolgere i compiti che l'ordinamento federale e cantonale, in materia di disoccupazione e collocamento, non riserva esplicitamente ad altre autorità;⁷
- d) decidere le multe;
- e) prendere le decisioni e svolgere i compiti che l'ordinamento federale e cantonale in materia di disoccupazione non riserva esplicitamente ad altre autorità;
- f) trasmettere gli atti al Ministero pubblico nel caso di reati penali di cui agli art. 105 e 106 LADI.

Uffici regionali di collocamento⁸

Art. 2a⁹ ¹Gli uffici regionali di collocamento (URC) sono competenti per:

- a) la consulenza e il collocamento dei disoccupati (art. 85 cpv. 1 lett. a LADI);
- b) decidere in merito all'attribuzione di provvedimenti di formazione, di occupazione e speciali ai sensi della LADI, non riservati per competenza ad altra autorità (art. 85 cpv. 1 lett. b LADI);

¹ Titolo modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

² Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37; precedente modifica: BU 2003, 281 e 513.

³ Nota marginale modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

⁴ Frase modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

⁵ Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

⁶ Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

⁷ Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

⁸ Nota marginale modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

⁹ Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37; precedente modifica: BU 2003, 281 e 513.

- c) assegnare occupazioni adeguate e impartire istruzioni agli assicurati (art. 85 cpv. 1 lett. c LADI);
- d) eseguire le prescrizioni di controllo della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. f LADI);
- e) sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni in relazione alle ricerche di lavoro, al mancato rispetto di istruzioni e delle prescrizioni di controllo di loro competenza sino ad un massimo di 18 giorni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI);
- f) ricevere l'annuncio personale in disoccupazione dell'assicurato (art. 19 OADI).¹⁰

²Sono costituiti cinque URC, ubicati a: Chiasso, Lugano, Bellinzona, Biasca e Locarno. I comprensori dei singoli URC sono determinati mediante l'allegato 2.

Ufficio delle misure attive

(art. 19 L-rilocc)¹¹

Art. 2b¹² L'Ufficio delle misure attive è competente per:

- a) approntare i provvedimenti del mercato del lavoro;
- b) preavvisare, oppure decidere entro i limiti finanziari fissati dall'autorità di vigilanza federale (art. 81e cpv. 4 OADI), le domande di sussidio relative ai provvedimenti collettivi del mercato del lavoro (art. 85 cpv. 1 lett. h LADI);¹³
- c) decidere in merito all'attribuzione dei sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornati settimanali (art. 68 LADI), degli assegni per il periodo d'introduzione (art. 65 LADI), degli assegni di formazione (art. 66a LADI), del sostegno al promovimento dell'attività lucrativa indipendente (art. 71a LADI) e dei provvedimenti di formazione ad esso connessi;¹⁴
- d) rendere periodicamente rapporto all'ufficio di compensazione in merito alla propria attività (art. 85 cpv. 1 lett. j LADI);
- e) decidere in merito alle misure cantonali di rilancio dell'occupazione e sostegno ai disoccupati.

Ufficio giuridico

Art. 2c¹⁵ L'ufficio giuridico è competente per:

- a) decidere in merito all'idoneità al collocamento (art. 85 cpv. 1 lett. d LADI);¹⁶
- b) decidere i casi sottoposti per esame dalle casse di disoccupazione (art. 85 cpv. 1 lett. e LADI);
- c) sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI), nella misura in cui tale competenza non è delegata ad un'altra autorità;¹⁷
- d) ...;¹⁸
- e) assolvere, nell'ambito delle indennità per lavoro ridotto e intemperie, i compiti riservati ai servizi cantonali (art. 85 cpv. 1 lett. g e i LADI);
- f) decidere le contravvenzioni (art. 28 L-rilocc);
- g) trasmettere gli atti al Ministero pubblico nel caso di reati penali di cui agli articoli 105 e 106 LADI;
- h) svolgere i compiti assegnati all'autorità cantonale nell'ambito della sorveglianza del collocamento privato e della fornitura di personale a prestito giusta la LC, segnatamente riguardo all'esame delle domande, al rilascio e alla revoca delle autorizzazioni secondo la legislazione federale applicabile in materia.¹⁹

Cassa cantonale contro la disoccupazione

a) organizzazione e vigilanza²⁰

Art. 3 ¹La CCAD è subordinata, quanto alla sua organizzazione e al suo funzionamento, alla Cassa cantonale di compensazione AVS.

²La Commissione di vigilanza della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG esercita la vigilanza sulla CCAD.²¹

¹⁰ Lett. introdotta dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492.

¹¹ Nota marginale modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

¹² Art. introdotto dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

¹³ Lett. modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

¹⁴ Lett. modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

¹⁵ Art. introdotto dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

¹⁶ Lett. modificata dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492.

¹⁷ Lett. modificata dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492.

¹⁸ Lett. abrogata dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492; precedente modifica: BU 2008, 37.

¹⁹ Lett. introdotta dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

²⁰ Nota marginale modificata dal R 23.6.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 292.

²¹ Cpv. introdotto dal R 23.6.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 292.

b) compiti

Art. 4 ¹La CCAD esercita le competenze conferitele dalla legislazione federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.

²La CCAD provvede inoltre alla trattenuta dei premi assicurativi contro il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione, per malattia, maternità o infortunio durante il periodo di indennizzazione della LADI. Per l'esercizio di questo compito deve essere tenuta una contabilità separata.

Beneficiari

Art. 5²² ¹Possono beneficiare delle prestazioni cantonali previste dalla L-rilocc:

- a) i cittadini svizzeri e stranieri autorizzati a soggiornare e lavorare in Svizzera in modo duraturo (dimora, domicilio), residenti da almeno un anno nel Cantone;
- b) i datori di lavoro (con stabilimenti nel Cantone) che occupano manodopera domiciliata o residente da almeno un anno nel Canton Ticino.

²I limiti di età previsti nel presente regolamento sono determinati in base agli anni compiuti al momento dell'inizio del periodo sussidiato.

³...

Domanda

Art. 5a²³ La domanda per l'ottenimento degli aiuti di cui agli art. 3, 4a, 5, 5a e 6 L-rilocc deve essere presentata all'autorità competente entro 30 giorni dall'inizio del rapporto d'impiego, del periodo di pratica professionale, rispettivamente dell'attività indipendente.

Art. 5b ...²⁴

Capitolo II Misure cantonali Sezione 1 Rilancio dell'occupazione

Incentivo all'assunzione (art. 3 L-rilocc)

a) nuovi posti di lavoro

Art. 6²⁵ ¹Viene considerato nuovo posto di lavoro:

- a) ogni unità supplementare rispetto all'effettivo del personale dell'azienda richiedente nell'anno civile precedente l'assunzione. L'effettivo dell'azienda viene stabilito sulla base delle copie consegnate alla cassa di compensazione AVS delle dichiarazioni dei salari sottoposti a contributi AVS/AI/IPG/AD e della distinta del personale con l'indicazione del grado di occupazione;
- b) ogni posto di lavoro creato da nuove aziende.

²Non possono essere considerati nuovi posti di lavoro:

- a) quelli risultanti da ristrutturazioni, fusioni o acquisto di aziende;
- b) quelli risultanti da assunzioni temporanee o stagionali;
- c) quelli occupati da persone, coniugi compresi, che determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni dell'azienda;
- d) quelli occupati da lavoratori confinanti.

b) aiuto finanziario

³L'aiuto finanziario di cui all'art. 3 cpv. 2 L-rilocc non può superare il 100% degli oneri sociali, a carico del datore di lavoro, relativi al guadagno massimo assicurabile ai sensi della LADI. Il versamento viene effettuato qualora siano adempiuti i requisiti di cui all'art. 6 cpv. 1 del presente Regolamento, venga comprovato l'avvenuto pagamento degli oneri sociali ed il rapporto di lavoro non sia stato sciolto per motivi economici.

²² Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000, 288; BU 2008, 37; BU 2009, 167.

²³ Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000, 288; BU 2003, 281 e 513; BU 2008, 37.

²⁴ Art. abrogato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000, 288; BU 2003, 281 e 513; BU 2009, 167.

²⁵ Art. modificato dal R 27.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 288.

c) eccezioni

⁴L'autorità competente può decidere di derogare all'art. 3 cpv. 4 L-rilocc nel caso in cui, nonostante l'azienda abbia operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici nei 12 mesi precedenti l'assunzione, vi sia stata una creazione di nuovi posti di lavoro ai sensi dei cpv. 1 e 2.²⁶

d) termini

⁵La domanda di rimborso, corredata dei giustificativi richiesti dall'autorità cantonale, viene inoltrata dopo che il rapporto di lavoro è durato almeno il doppio del periodo sussidiato, ma non oltre 30 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro medesimo.²⁷

e) Limitazione dell'incentivo

(art. 3 cpv. 3 e 6 L-rilocc)

Art. 6a²⁸ 1L'incentivo è limitato a aziende attive nei settori economici indicati nell'allegato 1 e stabilimenti d'impresa siti nelle regioni definite nell'allegato 1a.

²Sono considerati disoccupati svantaggiati le persone alla ricerca di impiego da oltre 12 mesi (disoccupati di lunga durata).

³Il tasso di disoccupazione di riferimento per la concessione dell'incentivo all'assunzione è fissato al 4%.

⁴Per l'esame delle domande di sussidio è determinante la data d'inizio del rapporto di lavoro.

Art. 7 ...²⁹

Incentivo per periodi di pratica professionale

(art. 4a cpv. 1 L-rilocc)

a) condizioni relative al datore di lavoro³⁰

Art. 7a³¹ 1I periodi di pratica professionale sussidiati sono limitati a sei mesi al massimo per ogni anno civile.

²Il numero massimo di periodi di pratica professionale sussidiati durante ogni anno civile deve rispettare la seguente proporzione in ragione del personale normalmente occupato presso il richiedente:

- uno ogni dieci dipendenti;
- uno per ditte con meno di dieci dipendenti.

b) condizioni relative al partecipante

Art. 7b³² 1L'incentivo può essere concesso solo in relazione all'assunzione di disoccupati che:

- sono in possesso di un attestato federale di capacità o di una formazione equivalente o di un diploma superiore,
- hanno concluso la formazione di cui sopra da meno di 24 mesi e
- hanno 30 anni al massimo.

c) versamento

²Il sussidio è erogato dopo la conclusione del periodo di pratica professionale e la determinazione dell'ammontare a carico del datore di lavoro da parte della cassa di disoccupazione competente.

³Il sussidio ammonta al 50% dell'importo a carico del datore di lavoro.³³

Incentivo al termine di un apprendistato o di una formazione professionale

(art. 4a cpv. 2 e 3 L-rilocc)

a) condizioni relative al datore di lavoro

Art. 7c³⁴ 1L'incentivo di cui all'art. 4a cpv. 2 L-rilocc è concesso:

- a) a aziende attive nei settori economici indicati nell'allegato 1 e stabilimenti di impresa siti nelle regioni definite nell'allegato 1a;

²⁶ Cpv. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

²⁷ Cpv. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

²⁸ Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

²⁹ Art. abrogato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000, 288; BU 2009, 167.

³⁰ Nota marginale modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

³¹ Art. introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

³² Art. introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

³³ Cpv. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

³⁴ Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

- b) per assunzioni a tempo indeterminato nella professione in cui il disoccupato si è formato;
- c) per occupazioni con una retribuzione conforme ai contratti collettivi di lavoro, ai contratti normali di lavoro, o in loro assenza, ai salari d'uso.

b) condizioni relative al partecipante

²L'incentivo è concesso in relazione all'assunzione di disoccupati che:

- a) sono iscritti al servizio pubblico di collocamento alla ricerca di un posto di lavoro;
- b) sono in possesso di un certificato federale di formazione pratica, di un attestato federale di capacità, di una formazione equivalente o di un diploma superiore;
- c) hanno concluso la propria formazione da meno di 24 mesi e hanno 30 anni al massimo.

³Sono considerati giovani disoccupati svantaggiati le persone alla ricerca d'impiego da oltre 3 mesi.

c) domanda

Art. 7d³⁵ La domanda di rimborso, corredata dei giustificativi richiesti dall'autorità cantonale, deve essere inoltrata dopo che il rapporto di lavoro è durato almeno il doppio del periodo sussidiato, ma non oltre 30 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro medesimo.

Assegno di formazione professionale

(art. 4c L-rilocc)

a) condizioni relative al partecipante

Art. 7e³⁶ ¹L'assegno è concesso a disoccupati che:

- a) sono iscritti al servizio pubblico di collocamento alla ricerca di un impiego;
- b) sono in possesso di un certificato federale di formazione pratica, di un attestato federale di capacità, di una formazione equivalente o di un diploma superiore, oppure hanno almeno 25 anni o figli a carico;
- c) accettano di prendere parte a progetti di riqualifica professionale proposti dall'autorità competente;
- d) possiedono le attitudini e le competenze necessarie.

b) condizioni relative alla formazione

²L'assegno è concesso in relazione a formazioni:

- a) promosse dal servizio pubblico di collocamento e orientate a settori in cui esistono concrete opportunità d'occupazione;
- b) regolate da un contratto di tirocinio o di formazione equivalente;
- c) riconosciute dall'autorità cantonale per la formazione professionale.

³Per la valutazione delle opportunità di lavoro l'autorità può avvalersi della collaborazione di altri servizi dell'amministrazione cantonale o associazioni di categoria. L'interessato è tenuto a collaborare alla determinazione delle attitudini professionali e alle prospettive di successo della formazione.

d) ammontare

Art. 7f³⁷ ¹La situazione economica del richiedente è valutata annualmente secondo le modalità di calcolo applicate dall'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (determinazione fabbisogno finanziario) applicabili all'assegno di riqualifica professionale (art. 22 e seg. LAST).

²L'importo mensile dell'assegno corrisponde alla differenza tra il salario di formazione lordo versato dal datore di lavoro e l'importo determinante giusta i cpv. 3 e 4.

³Per i richiedenti a cui è riconosciuto un fabbisogno finanziario l'importo determinante ammonta a:

- a) 2'000 franchi per persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni;
- b) 2'500 franchi per persone di età compresa tra i 25 e i 29 anni;
- c) 3'500 franchi per persone di età superiore ai 30 anni.

⁴Per i richiedenti senza un fabbisogno finanziario l'importo determinante ammonta a:

- a) 1'400 franchi per persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni;
- b) 1'700 franchi per persone di età compresa tra i 25 e i 29 anni;
- c) 2'400 franchi per persone di età superiore ai 30 anni.

e) durata e versamento del sussidio

Art. 7g³⁸ ¹L'assegno è riconosciuto per il periodo usualmente necessario al conseguimento del diploma.

³⁵ Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

³⁶ Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

³⁷ Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

²L'assegno è anticipato dal datore di lavoro e versato congiuntamente al salario. Alla domanda di rimborso devono essere allegati tutti i giustificativi richiesti dall'autorità competente.

³Il diritto al rimborso si estingue se non è fatto valere dal datore di lavoro entro 6 mesi dalla conclusione della formazione autorizzata.

Assegno d'inserimento professionale

(art. 5 L-rilocc)

a) beneficiari³⁹

Art. 8⁴⁰ ¹L'autorità competente può decidere di derogare all'art. 5 cpv. 4 L-rilocc nel caso in cui, nonostante l'azienda abbia operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici nei 12 mesi precedenti, vi sia stata una creazione di nuovi posti di lavoro ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 e 2 del presente Regolamento.

²Il datore di lavoro elabora e presenta all'autorità competente un piano d'inserimento che precisi le fasi dell'introduzione, la loro durata, i contenuti principali e gli obiettivi, i compiti e le attività affidate al neo dipendente e alla persona o alle persone responsabili dell'introduzione.

b) piano d'inserimento⁴¹

³La durata del periodo sussidiato è fissata tenendo conto del profilo e dell'esperienza professionale del neo assunto, del piano d'introduzione e della struttura aziendale.

c) ammontare, durata e versamento del sussidio⁴²

⁴Il salario d'uso determinante per la calcoloazione del contributo (art. 5 cpv. 2 L-Rilocc) non può superare il guadagno massimo assicurabile ai sensi della LADI.

⁵Il contributo finanziario viene versato al termine del periodo sussidiato sulla base dei giustificativi richiesti dall'autorità cantonale e a condizioni che il rapporto di lavoro non sia stato sciolto per motivi economici. Tali documenti devono essere inoltrati entro 2 mesi dopo la scadenza del periodo sussidiato.

Misure di sostegno alla ricerca d'impiego

(art. 4b e 5b L-rilocc)⁴³

Art. 8a⁴⁴ ¹La partecipazione alle misure di sostegno è possibile se:

- il partecipante è iscritto al servizio pubblico di collocamento e soddisfa le prescrizioni di controllo,
- l'Ufficio regionale di collocamento ha preavvisato favorevolmente la partecipazione alla misura.

²Sono ammesse quali misure di sostegno esclusivamente i corsi di tecnica di ricerca d'impiego e di bilancio personale e professionale approvati dall'Ufficio delle misure attive.

³Il Cantone assume i costi d'organizzazione dei corsi, escluse le spese di vitto e di viaggio.

Sostegno alla assunzione di persone di età uguale o superiore ai 55 anni

(art. 5a L-rilocc)

Art. 8b⁴⁵ ¹La durata del sussidio è fissata in considerazione dell'età della persona assunta ed è di:

- a) 24 mesi per persone di età compresa tra i 55 e i 60 anni;
- b) 48 mesi per persone di età compresa tra i 61 e i 65 anni.

²Il contributo finanziario è versato annualmente sulla base dei giustificativi richiesti dall'autorità cantonale. Tali documenti vanno inoltrati entro i primi 6 mesi dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il rimborso.

³⁸ Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

³⁹ Nota marginale modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2000, 288.

⁴⁰ Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2000, 288.

⁴¹ Nota marginale modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2000, 288.

⁴² Nota marginale introdotta dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

⁴³ Nota marginale modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

⁴⁴ Art. introdotto dal R 31.5.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 336.

⁴⁵ Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

Incentivi per nuove attività indipendenti

(art. 6 L-rilocc)

a) presupposti del diritto

Art. 9⁴⁶ 1 Possono chiedere il sostegno di cui all'art. 6 L-rilocc le persone che desiderano avviare una nuova attività indipendente o rilevare un'attività esistente se:

- a) hanno almeno 20 anni e
- b) non hanno avviato altre attività lucrative indipendenti nel corso dei cinque anni precedenti la domanda.

b) ...

2 Il Cantone assume i costi d'organizzazione dei corsi di formazione solo per i partecipanti che non sono al beneficio di prestazioni di sostegno all'attività indipendente previste dalla LADI.

c) domanda

Art. 10⁴⁷ La domanda deve essere presentata in forma scritta su formulario ufficiale, corredata dalla seguente documentazione:

- a) business plan, comprendente le seguenti informazioni:
 1. curriculum vitae;
 2. struttura societaria che si intende creare;
 3. descrizione del progetto con piano d'attuazione;
 4. analisi di mercato e concorrenza;
 5. preventivo dettagliato dell'investimento;
 6. piano e fonte del finanziamento;
 7. bilancio, conti economici e piani di liquidità previsionali su tre anni e, in caso di continuazione di un'attività esistente, la documentazione relativa all'andamento economico dell'impresa negli ultimi due anni.
- b) attestato di solvibilità rilasciato dal competente Ufficio di esecuzione e fallimenti;
- c) certificato di domicilio;
- d) notifica di tassazione degli ultimi due anni;
- e) in caso di investimenti immateriali, i giustificativi o le perizie esterne indipendenti.

d) rimborso degli oneri sociali⁴⁸

Art. 11⁴⁹ 1 Se è comprovato il pagamento degli oneri sociali, il sussidio viene versato annualmente sulla base dei giustificativi richiesti dall'autorità cantonale. Tali documenti devono essere inoltrati entro i primi sei mesi dell'anno successivo a quello per il quale si è richiesto il rimborso.

2 I salari massimi di riferimento corrispondono al salario determinante per l'assicurazione contro la disoccupazione (guadagno assicurato).

e) fideiussione

Art. 11a⁵⁰ 1 L'aiuto cantonale può essere concesso solo in relazione a fideiussioni accordate da organizzazioni che beneficiano degli aiuti previsti dalla Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 6 ottobre 2006.

2 I costi relativi all'esame della pratica da parte dell'organizzazione che concede fideiussioni può essere messa a carico del richiedente sino ad un massimo del 50%.

3 La garanzia concessa in base alla L-rilocc non può essere cumulata con altre garanzie previste dal diritto cantonale.

4 La Divisione dell'economia decide in merito alle domande di garanzia e tiene una contabilità separata dei rischi di perdita.

f) Corsi di formazione

Art. 11b⁵¹ 1 Sono ammesse quali misure di sostegno esclusivamente i corsi di formazione in rapporto diretto con lo sviluppo delle competenze necessarie alla progettazione e alla gestione delle nuove attività indipendenti.

⁴⁶ Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000, 288; BU 2008, 37; BU 2011, 336.

⁴⁷ Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008, 37.

⁴⁸ Nota marginale modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

⁴⁹ Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

⁵⁰ Art. introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

⁵¹ Art. introdotto dal R 31.5.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 336.

²Sono espressamente escluse dalle misure finanziabili le formazioni di base, di perfezionamento o di riqualifica professionale, nonché le formazioni di lunga durata.

³Il rimborso dei costi di partecipazione è ammesso solo per i provvedimenti di formazione approvati dall'Ufficio delle misure attive.

Indennità di trasloco

(art. 7 L-rilocc)

a) domanda

Art. 12⁵² ¹Assieme alla domanda d'indennità il richiedente deve presentare:

- a) ...;
- b) il contratto di lavoro e di locazione nella regione di destinazione;
- c) tutti i documenti giustificativi comprovanti le spese di trasporto sostenute a causa del trasloco.

b) termini⁵³

²La domanda d'indennità deve essere presentata all'autorità competente entro 6 mesi dall'inizio dell'attività lavorativa.

c) decisione⁵⁴

³L'autorità competente determina l'importo riconosciuto e procede al rimborso direttamente al beneficiario.

Sezione 2 **Sostegno ai disoccupati**

Indennità straordinarie (art. 10 e 11 L-rilocc)

Art. 13 ^{1...}⁵⁵

²L'indennità straordinaria di disoccupazione viene versata nella forma di un'indennità giornaliera. Per una settimana vengono corrisposte cinque indennità giornaliere.

³Il disoccupato che chiede il versamento delle indennità straordinarie di disoccupazione soggiace alle prescrizioni di controllo previste dalla LADI.

4...⁵⁶

5...⁵⁷

6...⁵⁸

Contributo ai premi assicurativi

(art. 13 L-rilocc)

Art. 14⁵⁹ La domanda per l'ottenimento del sussidio deve essere presentata entro 6 mesi dall'ultima indennità federale o cantonale percepita.

Capitolo III **Disposizioni diverse**

Art. 15 ...⁶⁰

Obblighi del datore di lavoro

(art. 21 L-rilocc)

a) segnalazioni

Art. 16 ¹Sottostanno all'obbligo di segnalazione i datori di lavoro con stabilimenti nel Cantone. Nei casi di cui all'art. 21 lett. b) e d) L-rilocc la segnalazione deve avvenire al più tardi con l'intimazione della lettera di licenziamento.

b) annuncio di licenziamenti

⁵² Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

⁵³ Nota marginale modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

⁵⁴ Nota marginale modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

⁵⁵ Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45; precedente modifica: BU 2002, 288.

⁵⁶ Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45.

⁵⁷ Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45.

⁵⁸ Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45.

⁵⁹ Art. reintrodotta dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008, 37.

⁶⁰ Art. abrogato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

²In caso di licenziamento l'annuncio deve contenere:

- a) la lista nominativa dei lavoratori licenziati con i dati concernenti lo stato civile (cognome, nome, sesso, età, nazionalità, residenza), la professione appresa e quella esercitata, gli anni di servizio nell'azienda e l'ultimo salario percepito;
- b) le eventuali disposizioni previste dall'azienda per favorire il ricollocamento del personale licenziato.

Prestito di personale - impiego della cauzione

(art. 14 LC)

a) determinazione dei crediti salariali

Art. 17⁶¹ ¹L'autorità competente, in caso d'impiego di una cauzione ai sensi dell'art. 39 cpv. 4 OC, procede alla pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale di un avviso per l'insinuazione dei crediti salariali e dei relativi mezzi di prova.

²Il termine per l'insinuazione dei crediti è di 30 giorni.

³Scaduto il termine di cui al capoverso 1 l'autorità sottopone al prestatore e al garante i crediti insinuati e fissa un termine per pronunciarsi in merito agli stessi.

⁴I crediti insinuati tardivamente sono ammessi sino al momento della ripartizione. Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.

b) piano di ripartizione⁶²

Art. 17a⁶³ ¹L'autorità si determina in merito ad ogni credito insinuato e redige un piano di ripartizione.

²Il piano di ripartizione è intimato ai lavoratori che hanno insinuato un credito salariale, al garante e alla cassa cantonale di disoccupazione. Se è pendente una procedura di fallimento nei confronti del prestatore, il piano di ripartizione è trasmesso per informazione anche al competente Ufficio d'esecuzione e fallimenti.

³Dalla cauzione sono innanzitutto prelevate le spese vive, segnatamente le spese postali e di pubblicazione, sopportate per l'impiego della cauzione.

⁴Dopo la crescita in giudicato del piano di ripartizione l'autorità competente dispone il pagamento dei crediti ammessi nei limiti di copertura della cauzione. L'eventuale eccedenza è riversata al garante.

Capitolo IV

Restituzione delle prestazioni

Privazione e restituzione

Art. 18 La privazione e la restituzione delle prestazioni o indennità previste dalla L-rilocc, sono decise dalle autorità competenti per la loro concessione.

Capitolo V

Norme transitorie e finali

Abrogazioni

Art. 19 È abrogato il Regolamento della legge sul sostegno all'occupazione e ai disoccupati del 9 marzo 1994.

Norma transitoria

Art. 20⁶⁴ Possono beneficiare delle indennità straordinarie di disoccupazione per gli ex dipendenti solo i disoccupati che hanno esaurito il diritto alle prestazioni LADI successivamente all'entrata in vigore del modificato art. 10 L-rilocc.

⁶¹ Art. reintrodotta dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008, 37.

⁶² Nota marginale modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

⁶³ Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008, 37.

⁶⁴ Art. reintrodotta dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008, 37.

Entrata in vigore

Art. 21 Questo regolamento, ottenuta l'approvazione della Confederazione giusta l'art. 113 cpv. 1 LADI, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Canton Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 1998.

Pubblicato nel BU **1998**, 37

Allegato 1⁶⁵

I settori economici che possono beneficiare dell'incentivo all'assunzione (art. 3 cpv. 6 L-rilocc) o dell'incentivo all'assunzione di giovani al primo impiego (art. 4a cpv. 3 L-rilocc) sono*:

B	05-09	Attività estrattive
C	10-12	Industrie alimentari, delle bevande, del tabacco
C	13-14	Tessili e abbigliamento
C	15	Industria del cuoio e delle scarpe
C	16	Articoli in legno, sughero, paglia e intreccio
C	17-18	Industria della carta, stampa
C	22	Articoli in gomma e materie plastiche
C	23	Prodotti in vetro, in ceramica e in cemento
C	24-25	Metallurgia e prodotti in metallo
C	26-27	Elettrotecnica, elettronica, orologi e ottica
C	29-30	Fabbricazione di veicoli
C	31-33	Mobili; Riparazione di macchine
F	41-43	Costruzioni
G	45-47	Commercio, riparazione di auto, settore auto
I	55-56	Alloggio e ristorazione
R	90-93	Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

* La suddivisione delle attività segue la sistematica della nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA) dell'Ufficio federale di statistica, Berna (Ed. 2008).

Allegato 1a⁶⁶

I distretti che possono beneficiare dell'incentivo all'assunzione (art. 3 cpv. 6 L-rilocc) e dell'incentivo all'assunzione di giovani al primo impiego (art. 4a cpv. 3 L-rilocc) sono:

Bellinzona
Leventina
Riviera

Allegato 2⁶⁷

Comprensori di competenza degli Uffici regionali di collocamento (art. 2a cpv. 2)
La competenza territoriale degli Uffici regionali di collocamento è stabilita come segue:

Ufficio regionale di collocamento di Bellinzona

Arbedo-Castione	Cadenazzo	S. Antonino
Bellinzona	Lumino	

Ufficio regionale di collocamento di Biasca

Acquarossa	Bodio	Pollegio
Airolo	Dalpe	Prato Leventina
Bedretto	Faido	Quinto
Biasca	Giornico	Riviera
Blenio	Personico	Serravalle

⁶⁵ Allegato modificato dal R 12.4.2017; in vigore dal 1.5.2017 - BU 2017, 93; precedenti modifiche: BU 2000, 290 e 312; BU 2003, 240; BU 2004, 332; BU 2011, 366; BU 2015, 550.

⁶⁶ Allegato modificato dal R 12.4.2017; in vigore dal 1.5.2017 - BU 2017, 93; precedente modifica: BU 2015, 550.

⁶⁷ Allegato modificato dal R 12.4.2017; in vigore dal 1.5.2017 - BU 2017, 93; precedente modifica: BU 2008, 37.

Ufficio regionale di collocamento di Chiasso

Balerna	Coldrerio	Riva San Vitale
Breggia	Mendrisio	Stabio
Castel San Pietro	Morbio Inferiore	Vacallo
Chiasso	Novazzano	

Ufficio regionale di collocamento di Locarno

Ascona	Cugnasco-Gerra	Minusio
Avegno Gordevio	Frasco	Muralto
Bosco Gurin	Gambarogno	Onsernone
Brione (Verzasca)	Gordola	Orselina
Brione S/Minusio	Lavertezzo	Ronco S/Ascona
Brissago	Lavizzara	Sonogno
Campo (Vallemaggia)	Linescio	Tenero-Contra
Centovalli	Locarno	Terre di Pedemonte
Cerentino	Losone	Vogorno
Cevio	Maggia	
Corippo	Mergoscia	

Ufficio regionale di collocamento di Lugano

Agno	Cureglia	Muzzano
Alto Malcantone	Curio	Neggio
Aranno	Grancia	Novaggio
Arogno	Gravesano	Origlio
Astano	Isonne	Paradiso
Bedano	Lamone	Ponte Capriasca
Bedigliora	Lugano	Ponte Tresa
Bioggio	Magliaso	Porza
Bissone	Manno	Pura
Brusino Arsizio	Maroggia	Rovio
Cademario	Massagno	Savosa
Cadempino	Melano	Sessa
Canobbio	Melide	Sorengo
Capriasca	Mezzovico-Vira	Torricella-Taverne
Caslano	Migliaglia	Vernate
Collina d'Oro	Monteceneri	Vezia
Comano	Monteggio	Vico Morcote
Croglio	Morcote	